

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Il metodo CUP richiede perfetta comparabilità del prodotto***

di Marco Bargagli

La valutazione della **congruità dei prezzi di trasferimento**, nota come normativa sul *transfer price*, costituisce notoriamente un **tema di grande complessità** con conseguenti **difficoltà oggettive** nell'applicazione della disciplina, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che del contribuente.

Infatti, per **stessa ammissione dell'Ocse**, il *transfer pricing non è una scienza esatta*, ma richiede un **attento giudizio** sia da parte dell'**amministrazione fiscale** che del **contribuente** ("*OECD transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, – CHAPTER I: THE ARM'S LENGTH PRINCIPLE - It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer*").

Quindi, oltre alle disposizioni **specificamente contenute** nell'[articolo 110, comma 7 Tuir](#), occorre **individuare il metodo di determinazione** dei prezzi di trasferimento **ritenuto più idoneo** tenuto conto che, sulla base della **prassi Ocse**, non esiste più una **stretta gerarchia tra i vari metodi**, ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. "Most Appropriate Method").

Sul punto, il capitolo II delle "*Transfer Pricing Guidelines*" - che descrive i **metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento** infragruppo – detta le regole che consentono agli operatori economici di scegliere la migliore **procedura logico-giuridica** idonea a stabilire se le **politiche di prezzo adottate** nelle relazioni commerciali o finanziarie, intercorse tra imprese associate, siano **coerenti con il principio di libera concorrenza**.

A tale fine, come suggerito dall'OCSE, nel **processo di selezione** finalizzato a valutare la congruità dei **prezzi di trasferimento** infragruppo, andrebbero presi in considerazione: i rispettivi **vantaggi e svantaggi** dei vari metodi; la **coerenza** del metodo considerato con la natura della transazione controllata, determinata in particolar modo attraverso l'**analisi funzionale**; la disponibilità di **informazioni affidabili** (in particolare sui **soggetti indipendenti** selezionati come comparabili) **necessaria all'applicazione del metodo selezionato** e/o degli altri metodi; il **grado di comparabilità** tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l'**affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità** che si rendono necessari per **eliminare le differenze** significative tra le transazioni.

Tra i **metodi di determinazione del valore normale** dei beni ceduti e dei servizi prestati, spicca il **metodo del confronto di prezzo** sul libero mercato (CUP - **Comparable Uncontrolled Price**

**Method)**, che da sempre rappresenta il metodo che **più fedelmente** riflette il **principio di libera concorrenza** e, secondo l'Amministrazione finanziaria, è il primo da cui partire per **rilevare il prezzo di libera concorrenza**.

Tale metodo si basa: sulla **comparazione** tra il **prezzo praticato nelle operazioni infragruppo** ed il prezzo che sarebbe stato praticato per **analoghe o identiche operazioni** intercorse tra una società del gruppo ed un soggetto terzo, in un determinato mercato (c.d. **confronto di prezzo interno**); sulla **comparazione** tra il prezzo praticato nelle **operazioni infragruppo** ed il prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe/stesse operazioni intercorse tra **soggetti terzi**, tra **loro indipendenti**, in un **determinato mercato** (c.d. **confronto di prezzo esterno**).

Nell'applicazione del metodo è molto importante tenere conto che: i prodotti oggetto di comparazione devono avere **uguali caratteristiche**; occorre essere di fronte ad **analoghe o similari condizioni contrattuali ed economiche**, riguardanti i soggetti scelti a base della comparazione; bisogna procedere con l'effettuazione di **eventuali aggiustamenti** (in quanto, ad esempio, i soggetti comparati sostengono diversi costi per dilazione di pagamento, costi per differenti termini di consegna, maggiori oneri per insolvenza crediti etc.).

In merito, **gli operatori devono prestare attenzione**, in particolare, sul **grado di comparabilità dei prodotti** in quanto, in ottica CUP, sulla base dell'**elaborazione giurisprudenziale** di riferimento, i prodotti oggetto di analisi devono avere **caratteristiche identiche**, con particolare riguardo alle loro **caratteristiche intrinseche**, al **grado di commercializzazione**, al **posizionamento di mercato**.

Tale importante concetto, è stato ribadito dalla **Commissione tributaria regionale del Piemonte (sentenza n. 25 del 14 aprile 2010)** nella quale il giudice ha posto in evidenza che i **prodotti posti a confronto** devono appartenere ad una **categoria merceologica omogenea**, presentando le medesime **specifiche tecniche** o similari. Sul punto, per dimostrare le **differenti caratteristiche dei prodotti** posti a base del confronto da parte dei verificatori la società ricorrente produceva in giudizio una **relazione tecnica** predisposta dal Laboratorio Oli Minerali della Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi di Milano (SSOG), Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, da cui risultava evidente che i **beni oggetto dell'analisi di comparabilità** presentavano, nella generalità dei casi, **prestazioni specifiche superiori** rispetto ai prodotti commercializzati dalla società verificata, **giustificando** quindi un **prezzo di vendita superiore**.

Il giudice tributario **ha accolto** il ricorso presentato dalla società **ritenendo fondate**, nel merito, le argomentazioni a supporto **dell'inapplicabilità del metodo del confronto del prezzo esterno**, supportate dalla **consulenza tecnica** la quale, come detto, aveva dimostrato le **differenze qualitative** tra i prodotti posti alla base dell'esperita **analisi di comparabilità**.

In definitiva, qualora si intenda adottare in ambito *transfer price* il **metodo CUP**, occorre valutare che sarà richiesto un **altissimo grado di comparabilità** dei beni, anche sulla base di **analisi chimiche e merceologiche** che attestino **l'assoluta similarità delle caratteristiche dei**

prodotti.

In caso contrario, il metodo del confronto del prezzo **potrebbe essere giudicato non idoneo** per valutare il valore normale delle transazioni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:  
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**  
Bologna      Milano      Verona      